

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1413

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA, PRESTI, XIUMÈ, MARINELLI,
RECCIA e MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1995

Disposizioni per l'utilizzazione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, dei lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria

ONOREVOLI SENATORI. - Un non recente articolo apparso sul settimanale della CISNAL «La meta sociale», n. 34 del 24 settembre 1994, nella parte che concerne la «guida sindacale» a cura di Arca, ci ha indotto a presentare questo disegno di legge, formato da un solo articolo, per apportare all'attuale disciplina legislativa in tema di integrazione salariale il correttivo necessario per ricondurre il sistema della integrazione guadagni sui binari della correttezza, sia nel richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni da parte degli imprenditori che nel beneficiarne da parte dei lavoratori.

Nell'articolo si legge esattamente: «Le recenti polemiche e prese di posizione sulla situazione finanziaria dell'INPS, i cui conti chiudono in rosso per circa 70 mila miliardi, hanno evidenziato che una delle cause primarie del dissesto finanziario dell'Ente previdenziale è il costo degli ammortizzatori sociali.

Si ritiene utile, per gli operatori sindacali, descrivere questi tipi di intervento finalizzati, in sostanza, a garantire un reddito ai lavoratori di aziende in crisi, dalle quali non percepiscono retribuzione alcuna o solamente parziale».

Si legge che questa «è una delle cause primarie del dissesto finanziario dell'Ente previdenziale»! La Cassa integrazione salariale certamente incide fortemente nel bilancio dell'INPS, ma non siamo proprio d'accordo nel definirla causa primaria del dissesto mentre tali possono definirsi invece, la gestione della disoccupazione involontaria soprattutto nel settore agricolo ed il Fondo adeguamento pensioni per quel che riguarda l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, oggetto di un approfondito esame in atto, da parte del Governo.

La Cassa integrazione guadagni è, purtroppo, collegata all'andamento del mercato

del lavoro, per cui, in periodo di recessione economica, il ricorso alla stessa si accentua perchè ad una Cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori, si affianca una cassa integrazione guadagni straordinaria, per eventi non transitori ma di lunga durata in conseguenza di ristrutturazione, riorganizzazione, o riconversione oppure per crisi aziendali, quando il trattamento economico integrativo viene corrisposto ai lavoratori per molti anni.

E qui sta il nocciolo della questione, non per trovare il toccasana capace di ridurre il grave passivo dell'INPS, (che dovrebbe essere, a mio avviso, in parte sanato con la vendita di palazzi adibiti ad alloggi di civile abitazione, di proprietà dell'istituto, realizzati con i risparmi dello stesso, al cui accrescimento è da supporre abbiano anche contribuito le somme che non sono state spese dall'INPS per la rivalutazione delle pensioni dei lavoratori).

I debiti si debbono salvare con i propri averi, così come si conviene a un qualsiasi debitore, e successivamente deve intervenire lo Stato per assicurare che l'Ente possa provvedere allo svolgimento delle funzioni sociali, che sarebbero proprie dello Stato, ma che all'INPS sono state delegate.

Quanto si è appena accennato (ma l'argomento andrebbe approfondito nelle opportune sedi) non sembri una digressione; poichè si dice che la Cassa integrazione guadagni è una delle cause primarie del dissesto dell'INPS, ritengo di non essermi allontanato dal tema in argomento.

Vero è che la Cassa integrazione assorbe molto delle sostanze economiche dell'INPS perchè l'introito dei relativi contributi assicurativi non è sufficiente a soddisfare le esigenze della Cassa stessa; ma è anche vero che, così come da tempo funziona il sistema di assistenza dei lavoratori cas-

saintegrati, la Cassa sarà sempre in passivo.

Qual è la causa del cattivo funzionamento?

A nostro avviso sta nel fatto che la normativa che disciplina la Cassa integrazione guadagni straordinaria, manca di un articolo che, migliorando addirittura il trattamento dovuto ai lavoratori sospesi dal lavoro per le cause già dette di ristrutturazione delle aziende, riorganizzazione o riconversione, ponga per i lavoratori l'obbligo di svolgere, nel periodo in cui percepiscono il trattamento economico dovuto dalla Cassa, un lavoro corrispondente alla loro qualifica presso uffici dello Stato, Regione, provincia, comuni eccetera, carenti di personale amministrativo o salariato.

In sintesi i lavoratori dovrebbero essere impiegati giornalmente in opere e servizi di pubblica utilità e percepire da parte dello Stato o dell'Ente la differenza tra l'integrazione salariale erogata dall'INPS e le retribuzioni che sarebbero state percepite in coerenza di rapporto di lavoro.

Ovviamente decadrebbe dal godimento del beneficio del trattamento d'integrazione salariale il lavoratore che non prestasse detti servizi in quanto si supporrebbe che abbia già trovato una sistemazione conveniente e stabile presso altri datori di lavoro, o la possibilità di svolgere un lavoro autonomo. Ove si consideri che lo svolgimento del lavoro subordinato «in nero» (cioè senza oneri contributivi da parte del datore di lavoro) costituisce da tempo la regola, appaiono in tutta evidenza i vantaggi che deriverebbero dall'introduzione di detta normativa e che di seguito riassumo:

a) vantaggio del lavoratore, il quale percepirebbe una somma equivalente all'intera retribuzione che percepiva prima dell'intervento in suo favore della Cassa;

b) mancanza di incentivo nel lavoratore, che effettua i servizi di cui alla lettera a), ad espletare altro lavoro subordinato od autonomo mentre percepisce il trattamento d'integrazione salariale;

c) vantaggio per l'INPS nel caso di decadenza del lavoratore dal beneficio di godere del trattamento economico della Cassa, non corrispondendo il trattamento predetto;

d) vantaggi per i lavoratori in cerca di occupazione mediante la creazione di posti di lavoro presso le aziende che beneficiano normalmente, senza costi contributivi, delle prestazioni dei lavoratori cassaintegrati (lavoro nero!);

e) possibilità d'impiego di personale ispettivo degli ispettorati del lavoro e dell'INPS nell'intensificazione della vigilanza contro l'evasione contributiva, non essendo i predetti organi adibiti, con dispendio eccessivo di uomini e di spese, nell'attuale ricerca, pressochè impossibile, di lavoratori che durante il godimento del trattamento di integrazione salariale prestano lavoro occulto commettendo il reato di truffa aggravata nei confronti dell'INPS;

f) maggiori entrate per l'INPS dalla vigilanza contro l'evasione contributiva di cui alla lettera e);

g) vantaggi per le amministrazioni dello Stato ed enti pubblici per il godimento, con poca spesa, delle prestazioni dei lavoratori cassaintegrati i quali, supplendo alle carenze di personale da parte dei predetti organi, assicurerebbero il migliore funzionamento dei servizi dai quali potrebbero certamente scaturire maggiori entrate fiscali (che mancano proprio perchè lo Stato e gli enti suddetti non sono in grado di effettuare i dovuti controlli per perseguire i cittadini inadempienti).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le Commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui alla legge 5 novembre 1968 n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni, devono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori per iniziative di formazione professionale, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è dovuta, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni.

4. I lavoratori che rifiutano di essere avviati a corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma 1, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

5. I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

6. La utilizzazione, di cui al comma 1, prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento.

7. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti.

